Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott. Tammaro Maiello	Presidente
Dott. Giovanni Comite	Consigliere relatore
Dott. Marco Fratini	Consigliere
Dott.ssa Carola Corrado	Primo referendario
Dott.ssa Flavia D'Oro	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

sentenza

sull'appello iscritto al **n. 60667/R.G.**, proposto da XXXX XXXX (C.F. xxxxxxxxxxxxxx), rappresentato e difeso, giusta procura in calce, dall'**Avv.** Montorsi Tommaso, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. tommaso.montorsi@ordineavvmodena.it: appellante

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (**I.N.P.S.**), in persona del legale rappresentante in carica, difeso dagli **Avv.ti** Preden Sergio, Patteri Antonella, Giannico Giuseppina, Carcavallo Lidia e Coretti Antonietta, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c. rispettivamente agli indirizzi p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it e domicilio fisico eletto a Roma, in via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'Avvocatura Centrale dell'Ente: appellato

avverso e per l'annullamento e/o la riforma

della **sentenza n. 90/2022**, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, pubblicata il 20 aprile 2022.

Visti: l'appello e la memoria della parte privata, gli scritti in resistenza della parte pubblica, gli atti tutti di causa;

Uditialla pubblica udienza del 7 febbraio 2025,con l'assistenza del segretario dott.ssa Pellegrino Lucia, il Cons. relatore Comite Giovanni e gli Avv.ti Romanelli Chiara, su delega scritta dell'Avv.Montorsi Tommaso, per XXXXX XXXXX, e Carcavallo Lidia, per l'INPS.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per la Calabria ha rigettato, con il seguito degli oneri di lite liquidati in € 2.093,00 oltre agli accessori di legge in favore dell'INPS, la domanda di **XXXX XXXX**, rivendicante una migliore pensione con "*l'applicazione della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile, dal 21° anno di servizio e sino al 31 dicembre 1997, e del 2% dal 1° gennaio 1998 alla cessazione*".

I fatti in breve. A seguito del superamento del concorso, per titoli, indetto ai sensi dell'art. 2212-*terdecies*, co. 3 del d.lgs. 66/2010, per l'immissione di 162 luogotenenti nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, l'odierno appellante, appartenente alle carriere dei militari di truppa e dei sottufficiali dei carabinieri dal 15 novembre 1978, da ultimo quale Luogotenente carica speciale, è transitato con decorrenza 31 dicembre 2017 nel ruolo degli ufficiali (cfr. Decreto dirigenziale n. 0426595, del 26 luglio 2018), dal quale è cessato, per raggiunti limiti di età, il 22 maggio 2020. Pertanto, dal 23 maggio seguente è titolare

della pensione diretta ordinaria di anzianità liquidata con formula interamenteretributiva, all'esito del doppio calcolo imposto dall'art.1, co. 707 della legge 190/2014 (cfr. determina CH1032020001050 del 19 maggio 2020). Dall'esame di quest'ultima ha evinto, tuttavia, che "*la progressione intervenuta al termine della propria carriera ha comportato un minore livellodi quiescenza all'atto della cessazione dal servizio*". Difatti, il sistema interamente retributivo, quale conseguenza del c.d. "doppio calcolo", "*ha previsto l'attribuzione delle aliquote di rendimento del 44% (art. 54, co. 1 d.P.R. 1092/1973) per i primi venti anni di contribuzione, incrementato dell'1,80% per ciascun anno successivofino al congedo*". L'incremento dell'1,80% è stato applicato in ragione di quanto previsto dall'art. 54, co. 2 del d.P.R. 1092/1973, in combinato disposto con l'art. 17, co. 1 l. 724/1994 (che fissa l'aliquota del 2% dal 1° gennaio 1998) e con l'art. 2, co. 19 della l. 335/1995, alla cui stregua l'applicazione dell'aliquota del 2% non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base alle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente. Avendo militato nel grado dei sottufficiali sino al 30 dicembre 2017 "*avrebbe, invece, avuto diritto all'attribuzione delle aliquote di rendimento del 44% (art. 54, co. 1 del T.U. 1092/1973) per i primi 20 anni di contribuzione, del 3,60% dal ventunesimo anno (art. 54, co. 6 d.P.R.) al 31 dicembre 1997 e del 2% annuo (art. 17, co. 1, della l. 724/1994) dal 1° gennaio 1998 alla cessazione dal servizio, per un totale del 15,90% per la quota B1 e 46,85% per la quota B2, con conseguente doppio calcolo previsto dalla citata legge 190/2014*". Perciò, con lettera trasmessa a mezzo p.e.c. il 10/01/2021, ha diffidato l'INPS a provvedere alla riliquidazione del trattamento con le indicate diverse percentuali di aumento della base pensionabile, alla quale ha fatto seguito, il 27 aprile successivo, la nota di

conferma della determina di pensione atteso che "*per le anzianità contributive successive al ventesimo anno sono state applicate le aliquote di rendimento previste in relazione al comparto, alla qualifica e al grado di appartenenza*".

II. La sentenza n. **90/2022** ha dichiarato infondato il ricorso. Preliminarmente ha chiarito che il caso di specie "*concerne un'ipotesi di liquidazione di una pensione retributiva erogata per cessazione per limiti di età, con applicazione del doppio calcolo (ai sensi dell'art. 24 d.l. 201/2011 come modificato dall'art.1, co. 707 l. 190/2014)*". Difatti, poiché dal confronto tra i due regimi, il militare avrebbe avuto una pensione di maggiore importo con il sistema misto, l'INPS ha posto in pagamento quello ottenuto dall'applicazione del sistema interamente retributivo. Tuttavia, l'Ufficiale lamenta l'omessa applicazione del coefficiente di rendimento del 3,60% dal 21° anno di servizio e sino al 31 dicembre 1997 e quello del 2% dal 1° gennaio 1998 e sino alla cessazione. A tal riguardo, il giudice monocratico calabrese osserva che "*il punto di partenza di ogni calcolo è costituito dalla retribuzione pensionabile alla cessazione*", sicché "*non appare corretta una rideterminazione della pensione assumendo un parametro (…) che è in contrasto con il calcolo della base pensionabile (che invece deve tener conto dell'ultima retribuzione alla cessazione avvenuta nel ruolo degli ufficiali)*". Fermo tale assorbente motivo, la domanda è ritenuta infondata in ragione dello stesso art. 54, co. 6 del d.P.R. 1092/1973, previsto per i sottufficiali, sul quale il XXXX fonda la propria richiesta di miglior calcolo, che dovrebbe trovare applicazione in ragione della clausola di salvaguardia contenuta nel co. 8. Invero, il co. 6 estende ai sottufficiali dei carabinieri (con la maggiorazione del 3,60%) la disciplina speciale del co. 5 (riferita ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) che

prevede una percentuale di aumento dell'1,80% "*per i sottufficiali collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio*", ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie, essendo pacifico che il carabiniere è stato posto in congedo per raggiunti limiti di età. Pertanto, per il primo giudice la "*rideterminazione della pensione con applicazione del coefficiente speciale del 3,60% - al netto delle considerazioni che precedono – non può, comunque, trovare accoglimento, essendo riferito a fattispecie diversa da quella in esame e avendo differenti presupposti*".

III. Della decisione si grava **XXXX XXXX** che lamenta: "**I.** *Violazione di legge: Violazione e/o mancata applicazione dell'art. 54, co. 8 del d.P.R. 1092/1973; violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione – Mancataapplicazione delle percentuali di incremento previste per i Sottufficiali dell'Arma dei carabinieri dall'art. 54, co. 6 del d.P.R.1092/1973 e dal combinato disposto dell'art. 8 del d.lgs. 165/1997 e dell'art. 17, co. 1 della l. 724/1994 – Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste – Violazione dell'art. 1084-bis del d.lgs. 66/2010 – Violazione dei principi di uguaglianza sostanziale e di proporzionalità – contraddittorietà, ingiustizia e illogicità della motivazione– Omessa e/o erronea motivazione*".Osserva che l'affermazione della prima sentenza, che sarebbe "*fondato il rilievo secondo cui si deve tenere conto della disciplina pensionistica applicabile nel suo insieme, non potendosi fare applicazione selettiva delle norme riferite a regimi differenti*", come ribadito da recenti orientamenti di talune Corti regionali, "*non offre alcun argomento logico giuridico, limitandosi a descrivere una situazione di fatto*". In sostanza, l'appellante rileva essere "*del tutto logico riconoscere aliquote incrementali diverse in relazione ad andamenti retributivi completamenti diversi*". D'altra parte, "*una simile soluzione appare coerente con l'art. 54, co. 8 del d.P.R.*

1092/1973 laddove dispone che <<In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio>>". Come rilevato nella sent. 138/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, "*una simile soluzione esprime un principio di rilevanza della diversa carriera del militare, tenendo conto delle peculiarità del grado ricoperto. Diversamente opinando, d'altra parte, un militare che raggiunge il grado di ufficiale in limine della cessazione dal servizio risulterebbe ingiustamente penalizzato rispetto allo stesso militare rimasto nella sua qualifica inferiore fino al termine del servizio, con una discriminazione del tutto ingiustificata (…)*". Di talché, "*il principio del sistema retributivo, che fonda il trattamento pensionistico in base all'ultima retribuzione percepita, deve essere rimodulato anche con <<l'ulteriore norma precettiva di cui all'art. 54, co. 8 del T.U. 1092/1973>>*"(Sez. giur. Molise n. 52/2022). Conseguentemente, all'appellante "*dovrà essere liquidato il trattamento pensionistico che avrebbe percepito qualora non fosse transitato nel ruolo degli ufficiali, ovverosia con applicazione della percentuale di aumento del 3,60% annuo dal 21° anno di servizio e sino al 31 dicembre 1997 e del 2% dal 1° gennaio 1998 e fino alla cessazione*", soluzione che "*oltre ad apparire l'unica possibile nel rispetto del principio dettato dall'art. 54 co. 8, risponde a un elementare criterio di ragionevolezza, in quanto in caso contrario a una promozione deriverebbe in modo inaccettabile, a scapito del ricorrente, un trattamento pensionistico meno favorevole*" (cfr. Sez. giurisd. per l'Emilia-Romagna 175/2022, Sez. giurisd. T.A.A.- sede di Bolzano 19/2022, Sez. Abruzzo 4 e 6/2023). Sotto un ulteriore profilo, l'appellante rileva non essere vero, quanto "*lascia sottintendere la sentenza del giudice di prime cure*", che "*il transito nel ruolo Ufficiali determini automaticamente*

una maggiore retribuzione, e ciò per il semplice fatto che l'interessato è stato posto in congedo con il grado di Tenente e per tale grado la Tabella D richiamata dall'art. 45, co. 1 del d.lgs. 95/2017 prevedechiaramente un parametro stipendiale di 148, identico a quello previsto per il grado di luogotenente carica speciale (grado di provenienza del XXXX)". Con un secondo motivo denuncia: "**II.** *Violazione di legge: Errata applicazione e/o violazione dell'art. 54, commi 5 e 6 del d.P.R. 1092/1973; mancata applicazione dell'art. 54, co. 8 del cit. T.U.; violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione – Mancata applicazione delle percentuali di incremento previste per i Sottufficiali dell'Arma dei carabinieri dall'art. 54, co. 6 del d.P.R.1092/1973 e dal combinato disposto dell'art. 8 del d.lgs. 165/1997 e dell'art. 17, co. 1 della l. 724/1994 – Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste – Violazione dei principi di uguaglianza sostanziale e di proporzionalità – contraddittorietà, ingiustizia e illogicità della motivazione*". Deduce l'opinabilità del ragionamento speso dal primo giudice sui commi 5 e 6 dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973. Difatti, "*la previsione contenuta nel co. 6 dell'art. 54 ha portata generale e dunque non presenta connessioni con la diversa disposizione speciale contenuta nel co. 5, riferita unicamente ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati collocati in congedo prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio*". Conclude, in riforma della sentenza appellata "*per la rideterminazione del trattamento pensionistico con applicazione della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio e fino al 31/12/ 1997 e del 2% dal 1° gennaio 1998 alla cessazione, l'applicazione di ogni beneficio economico che l'art. 54 del T.U. 1092/1973 prevede a partire dal co. 1, con riconoscimentodegli arretrati e degli accessori come per legge dal dì del dovuto al (…) soddisfo*". Vinte spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In sede

istruttoria, chiede che venga ordinato all'INPS di fornire chiarimenti "*evidenziando se l'appellante, qualora non fosse transitato nella qualifica superiore, avrebbe goduto di un trattamento pensionistico più favorevole, quantificandone così l'effettivo ammontare (come avvenuto in primo grado in casi identici)*". In subordine, ove necessario, chiede che venga disposta una C.T.U.

IV. Nella memoria acquisita al fascicolo *on-line* il 14 gennaio 2025 l'appellante, previo richiamo di altre decisioni territoriali (Sez. Toscana n. 102/2024), ha ribadito le conclusioni rassegnate nel gravame e, in subordine, qualora ritenuto necessario, ha formulato "*istanza di deferimento alle Sezioni riunite, ai sensi dell'art. 114 c.g.c. (…), in considerazione dell'evidente contrasto giurisprudenziale in essere sulla questione di massima e/o di diritto (…)*".

V. Con comparsa versata nel fascicolo *on-line* il 21 gennaio 2025, si è costituito in giudizio l'INPS, che ha concluso per il rigetto dell'appello. In estrema sintesi, rileva che le censure contenute nei due motivi, preceduti da una rubrica pressoché identica, non meritano accoglimento atteso che la giurisprudenza di appello ha reputato infondate domande giudiziarie identiche a quella articolata dal XXXX (cfr. Sez. I di app. 219, 221 e 222/2024, Sez. di app. Siciliana n. 32/2023 e n. 75/2024). Difatti, i giudici di secondo grado hanno chiarito che l'art. 54, d.P.R. 1092/1973 va letto in combinato disposto con l'art. 53, alla cui stregua "*la retribuzione di riferimento nel calcolo della pensione è l'ultima percepita, ovverosia quella riferita alla categoria o al grado maturati al momento della cessazione dal servizio*". Di talché, anche l'aliquota di calcolo, che rappresenta una frazione di una specifica e determinata retribuzione percepita alla cessazione, deve essere riferita alla categoria o al grado maturati alla conclusione del servizio, perciò alla retribuzione

percepita come ufficiale e alla corrispondente aliquota. Inoltre, come chiarito dal giudice di appello (Sez. Siciliana nn. 32/2023 e 75/2024) l'aliquota del 3,60% non può trovare applicazione in quanto l'ufficiale è stato collocato a riposo per limiti di età, dovendosi "*l'art. 54, co. 6 del d.P.R. 1092/1973 leggere in combinato disposto con il co. 5, testualmente applicabile ai militari collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio*". Quanto poi all'applicazione del co. 8 dell'art. 54, statuente che in ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data della cessazione, osserva che "*l'appellante non ha mai dato dimostrazione, all'esito di calcoli effettuati utilizzando poste contabili conformi a diritto (…), che la pensione che avrebbe conseguito con il grado di sottufficiale sarebbe stata superiore a quella conseguita con il grado di ufficiale*". Detta clausola non è tuttavia spendibile per la fattispecie di causa, sulla base di una interpretazione sistematica dell'art. 54 cit. Difatti, il co. 8 prevede che la pensione non può essere, nel minimo, inferiore a quella astrattamente conseguibile nel grado inferiore e, in combinato disposto, il co. 7 che quella stessa pensione non potrà comunque, nel massimo, superare l'80% della retribuzione pensionabile di riferimento. I due limiti, secondo l'INPS, "*sono fra loro indissolubilmente connessi, atteso che il sistema di calcolo delineato trova il suo equilibrio, ed assicura sostenibilità alla gestione, proprio perché al limite minimo fa riscontro quello massimo*". Vi è però che con il nuovo sistema di calcolo previsto dall'art.1, co. 707 della l. n. 190/2014 (c.d. doppio calcolo) quel tetto massimo non è più operativo. In ragione di questo, la pensione calcolata con il sistema interamente retributivo è stata liquidata sulla base di un'aliquota di

rendimento complessiva del 91,70%, e dunque superiore all'80%. Sicché, l'appellato è persuaso che "*la sopravvenuta inapplicabilità del limite massimo di cui all'art. 54, co.7 (…)*" abbia determinato "*la consequenziale inapplicabilità del connesso limite minimo di cui all'ottavo comma dell'art. 54*".

VI. Alla pubblica udienza odierna, i procuratori delle parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] Preliminarmente, preme evidenziare che il gravame rispetta i canoni prospettici indicati all'art. 170 c.g.c. in quanto sollecita la corretta interpretazione delle norme disciplinanti la misura della pensione previa compiuta individuazione dei coefficienti di rendimento fruibili nel sistema retributivo, ai quali è collegata la prestazione previdenziale, disposizioni contenute nell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, nell'art. 17, co. 1 della l. 724/1994, nell'art.2, co. 19 della l. 335/1995 e nell'art. 8 del d.lgs. 165/1997. Tuttavia, il Collegio non può sottacere che l'appellante, a fronte di una sentenza di nove pagine appena, che segue un percorso nitido e lineare per risolvere una questione giuridica nuova ma non certamente complessa, pur in presenza di plurimi orientamenti giurisprudenziali, propone un'impugnativa di ventisei pagine e una memoria integrativa di ulteriori dodici spesso ridondanti nei termini, aspetto presente anche nelle prolisse rubriche dei due motivi prospettati, contenenti, tra l'altro, categorie di vizi (eccesso di potere) che poco si attagliano al processo pensionistico (pubblico) incentrato sul rapporto più che sui vizi dell'atto. In specie, l'obbligo di redigere gli atti processuali in modo "*chiaro e sintetico*" è stato espressamente imposto dall'art. 5 del c.g.c.

anche alle parti private e la sua violazione, in ipotesi comunque non ricorrente poiché le questioni appaiono intelligibili, potrebbe pregiudicare il primario obiettivo del processo di assicurare un'effettiva e celere tutela, in aderenza ai principi del giusto processo di cui all'art. 111, co. 2 della Cost. e in coerenza con l'art. 6 della C.E.D.U.

[2] Nel merito, l'appello è privo di giuridico fondamento.

La soluzione esegetica richiede, *principaliter*, alcuni chiarimenti in fatto. L'appellante è stato arruolato nell'Arma dei carabinieri il 15 novembre 1978 dove ha svolto servizio dapprima come carabiniere e poi come sottufficiale, grado che ha conservato sino al 30 dicembre 2017. Difatti, con il Decreto dirigenziale del 18 settembre 2017, modificato da quello successivo del 5 dicembre seguente, è stato indetto il concorso per soli titoli, ai sensi dell'art. 2212-*terdecies*, co. 3 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante il "*Codice dell'ordinamento militare*"), per l'immissione di 160 (poi aumentati a 162) luogotenenti in servizio permanente nell'Arma, nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dei carabinieri. Allo stesso ha partecipato il Luogotenente C. S. XXXX XXXX, classificatosi alla 157^ posizione e dichiarato vincitore. Immesso nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali con decorrenza 31 dicembre 2017, è cessato dal servizio per limiti di età il 22 maggio 2020, con il grado di tenente, in cui ha militato per anni 2, mesi 4 e giorni 23. Conseguentemente, l'INPS ha liquidato in beneficio del medesimo, dal 23 maggio 2020, il trattamento ordinario di anzianità tenendo conto delle aliquote di rendimento corrispondenti al grado di ufficiale (tenente) alla cessazione. Invero, poiché l'anzianità contributiva del militare al 31 dicembre 1995 era superiore ai 18 anni, la pensione non è stata

interessata dall'applicazione del regime contributivo previsto dall'art.1, co. 12 della legge 335/1995. La stessa, tuttavia, rientra nel perimetro della riforma "Monti-Fornero", alla cui stregua (si veda l'art. 24, co. 2 del d.l. 201/2011), le quote di pensione corrispondenti alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 devono essere calcolate con il sistema contributivo. L'art. 24, co. 2 è stato in seguito modificato dall'art. 1, co. 707 della l. 190/2014, che ha previsto che l'importo complessivo del trattamento pensionistico, comprensivo delle quote contributive maturate dal 1° gennaio 2012, non può eccedere quanto sarebbe stato liquidato sulla base delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del d.l. 201/2011. In breve, la norma impone di effettuare un doppio calcolo, prevedente il computo dell'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione (40 anni, pari all'80% della retribuzione pensionabile), da integrare con "*quella eventualmente maturata tra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa*". Nel caso di specie, il primo importo, pari al rateo annuo lordo di **€ 49.605,37,** è statocalcolato dall'INPS con il sistema interamente retributivoe, quindi, sulla base di tutta l'anzianità contributiva intestata all'assicurato sino alla decorrenza della pensione, pari ad anni 46, mesi 6 e giorni 8 e a un coefficiente di rendimento finale pari al 91,70%. Il secondo, pari al lordo annuo di **€ 52.167,63**, è scaturitodall'applicazione del sistema misto, ossia retributivo per la quota di pensione maturata al 31 dicembre 2011 (che non può andare oltre l'80% della retribuzione pensionabile)e contributivo per la quota di pensione maturata dal 1° gennaio 2012. Essendosi rivelato di importo inferiore il rateo calcolato con il sistema interamente retributivo, l'INPS ha posto in

pagamento, nel rispetto dell'art.1, co. 707 della l. 190/2014, quest'ultimo, circostanza incontroversa tra le parti. Dalla disamina della determina liquidatoria, come confermato a pag. 3 dell'appello, emerge poi che l'ente ha applicato le aliquote di rendimento previste all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, a termine del quale, per gli ufficiali come l'appellante, l'accrescimento progressivo è pari al 44% al ventesimo anno di servizio (co. 1), con l'incremento costante dell'1,8% per ogni anno successivo al ventesimo e sino alla cessazione (co. 2). Il sig. XXXX afferma, invece, che il periodo di servizio svolto dal ventesimo anno in poi si sarebbe dovuto valorizzare, ai fini pensionistici, con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 3,60%, prevista dal co. 6 dell'art. 54 del T.U. cit., tra gli altri, "*per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri*", sino al 31 dicembre 1997. Dal 1° gennaio 1998 tale aliquota, atteso quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 54, co. 6 del d.P.R. 1092/1973, 17, co. 1 della l. 724/1994 e 8 del d.lgs. 165/1997 (ora art. 1867 c.o.m.), il coefficiente di rendimento è stato ridotto al 2% e in questa misura si sarebbe dovutoapplicare all'anzianità assicurativa maturata sino alla fine del servizio e, dunque, anche all'anzianità contributiva corrispondente al servizio prestato come ufficiale, come autorizzerebbe una corretta esegesi del co. 8 dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973.

L'opinare dell'appellante non persuade, poiché la misura del trattamento, di cui all'art. 54, non può prescindere dalle modalità di determinazione della base pensionabile fissate, per i militari, all'art. 53 del d.P.R. 1092 del 1973. Invero, la retribuzione percepita dal lavoratore rappresenta, insieme alla durata del servizio prestato, l'elemento fondante del trattamento di quiescenza. A tal riguardo, l'art. 53 (non diversamente da

quanto prevede l'art. 43 per il personale civile) dispone, con principio generale che informa il sistema pensionistico, che "*Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'art. 54, penultimo comma* (ossia i graduati e i militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo), *la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18%*". Perciò, dalla pianalettura dell'art. 53, co. 1 emerge, in maniera inequivoca, che la retribuzione di riferimento per determinare la base pensionabile è quella "*costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga*" inevitabilmente collegati alla categoria, qualifica o grado rivestiti dall'assicurato alla data di cessazione dal servizio. L'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" prevede che "*Nell'applicare la legge non si può a essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore*". Proprio con particolare riguardo alle disposizioni pensionistiche e alle implicazioni che dalle stesse discendono ai fini della sostenibilità del sistema, il primato del criterio letterale deve massimamente concorrere, per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca di un senso normativo il più possibile riconoscibile e palese, alla definizione in termini di certezza e determinatezza della fattispecie afferente la determinazione della base pensionabile, che in via generale deve essere sorretta da disposizioni chiare e trasparenti. Sicché, il richiamo dell'art. 12 al "*significato proprio*" delle parole deve indurre a ritenere che, ogniqualvolta queste ultime (come in specie), per quanto utilizzate anche nel linguaggio corrente, siano portatrici di un significato specifico perché di appartenenza e derivazione di un determinato

ramo dell'ordinamento giuridico (quello previdenziale), siano state dal legislatore proprio in quest'ultimo senso impiegate. In tal modo, di regola, la nozione di significato "proprio" e quella di significato "tecnico-giuridico" vengono a coincidere. Conseguentemente, sotto l'aspetto tecnico-giuridico, la lettura, obbligatoriamente coordinata, degli artt. 53 e 54 del T.U. n. 1092/1973, impone di esprimere la misura del trattamento attraverso le aliquote di rendimento previste e logicamente correlate alla qualifica e al grado maturati dal militare/lavoratore alla data della cessazione dal servizio. Le aliquote di rendimento, dette anche coefficienti di rendimento, costituiscono il parametro di riferimento per la determinazione delle quote A e B di pensione nel sistema retributivo e traducono la retribuzione alla cessazione e quella media degli ultimi anni in pensione. Queste, rappresentano una frazione specifica e determinata della retribuzione, che nel caso della quota A corrisponde, per dettato normativo (artt. 43 e 53 T.U. 1092/1973), "*all'ultimo stipendio o all'ultima paga (…) integralmente percepiti*". *Rebus sic stantibus*, la legge non ammette effetti dissociativi (dettati *ex post* da calcoli di convenienza) tra "*stipendio o paga*" percepiti alla cessazione, categoria, qualifica e grado causa di quella retribuzione e aliquote di trasformazione previste per quella qualifica, grado e categoria stipendiale. Perciò, nell'ipotesi di causa, all'esito del doppio calcolo imposto dall'art. 1, co. 707 della l. 190/2014, al Tenente XXXX è stato applicato il sistema integralmente retributivo quale risultante della quota A e della quota B: la prima, calcolata in base all'ultimo stipendio, per le anzianità maturate al 31 dicembre 1992, ex art. 13, co. 1 lette a) del d.lgs. 503/1992; la seconda, determinata con riferimento alla media delle retribuzioni e relativa

all'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 alla data della cessazione dal servizio, ex art. 13, co. 1 lett. b) del d.lgs. 503/1992. Nel caso, la quota B è suddivisa in due segmenti temporali: il primo, dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 (B1), il secondo, dal 1° gennaio 1998 alla cessazione dal servizio (B2). Essendo, l'anzianità posseduta al 31 dicembre 1992, superiore a 15 anni, nella media entrano soltanto le ultime dieci annualità (art. 7, del d.lgs. n. 503/1992). Di talché, tenendo conto della retribuzione pensionabile alla cessazione, pari a € 46.374,73, e della media delle retribuzioni (pari a € 58.447,59 e a € 56.233,88), nonché delle maggiorazioni di legge, il rateo di pensione è stato determinato nell'importo annuo lordo di € 49.605,37, corrispondente al 91,70% della base pensionabile (ottenuto incrementando il 44% sui primi venti anni utili dell'1,80% annuo per i successivi 26 anni e 6 mesi), quindi superiore a quell'80% che il co. 7 dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973 indica quale limite invalicabile. Non può, perciò, convenirsi con l'argomentare dell'appellante rivendicante l'applicazione del coefficiente di rendimento del 3,60%, dal 21° anno di contribuzione e sino al 31 dicembre 1997, e del 2%, dal 1° gennaio 1998 e sino alla cessazione dal servizio, previsti per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, atteso che il medesimo non rivestiva alla cessazione detto grado essendo transitato, per sua libera scelta, nel ruolo degli ufficiali, sia pure straordinario a esaurimento (art. 2212-*terdecies* del d.lgs. n. 66/2010). La partecipazione a una procedura selettiva è una scelta libera del militare dalla quale non possono che derivare gli effetti alla stessa collegati dalla legge. Infatti, il mutamento dello *status* porta con sé tutte le conseguenze che da questo discendono e che non sono sostituibili a seconda della convenienza: "*cuius commoda, eius et incommoda*" (sempre che

l'appellante riesca a dimostrare che questo abbia effettivamente comportato uno svantaggio). Al riguardo, la corretta esegesi degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 1092/1973 non impone di discettare (come fa l'appellante) sulle differenze tra il trattamento stipendiale dell'ufficiale e quello del sottufficiale a una data certa, bensì che si prenda a riferimento la retribuzione alla cessazione corrispondente al grado rivestito dall'assicurato. Perciò, il militare non può procedere a una selezione degli effetti, economici e no, e ritenerne applicabili solo taluni. Il co. 8 dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, prevedente che "*In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni utili maturati alla cessazione dal servizio*", richiamato dall'appellante per legittimare l'applicazione dei coefficienti di rendimento previsti per i sottufficiali (3,60% dal ventunesimo anno e sino al 31 dicembre 1997, 2% dal 1° gennaio 1998 alla cessazione dal servizio), non può sterilizzare gli effetti dell'ultimo stipendio, integralmente percepito in ragione della qualifica e del livello di appartenenza, sulla determinazione della base pensionabile: prima si determina quest'ultima e solo dopo si applicano i coefficienti di rendimento alla stessa strettamente correlati. Perciò, il co. 8, dell'art. 54, va letto, al fine di offrire coerenza al sistema, in combinato disposto non solo con gli altri alinea dello stesso, ma anche con l'art. 53, che non può perciò divenire recessivo, e, in termini evolutivi, con la successiva normativa pensionistica che ne ha attenuato il carattere precettivo di salvaguardia. Questo perché la determinazione della base pensionabile, anche in termini di corretti coefficienti di trasformazione, non appartiene né all'amministrazione, né al giudice, né all'assicurato ma alla legge e (per i civili) alla contrattazione collettiva. Vi è poi che un siffatto

meccanismo, che mira a valorizzare la rilevanza delle norme applicabili nelle diverse epoche di versamento dei contributi, si concilia proprio con il contenuto dispositivo dell'art. 53 (e anche 43) del d.P.R. n. 1092/1973, dal quale è dato evincere, come dianzi detto, che la liquidazione del trattamento deve fare riferimento all'ultima retribuzione percepita nei termini previsti dalle norme applicabili al tempo di maturazione del diritto, giacché "*le prestazioni si liquidano sulla base della legge vigente alla data della liquidazione stessa*" (Corte cost. sett. 290/2010, 434/2002), di perfezionamento della fattispecie costitutiva. In breve, il diritto a pensione sorge nel momento in cui si verificano i presupposti soggettivi, contributivi e di anzianità previsti dalla legge vigente alla data della liquidazione medesima (Corte cost. 169/1986, 446/2002, Cass. 4194/2003, 21244/2014, Corte conti Sez. I d'app. 45/2022, Sez. III d'app. 237/2022). In detta ottica, lo stesso fluire del tempo costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili (grado di sottufficiale in precedenza rivestito e grado di ufficiale alla cessazione) e a rendereapplicabile alle stesse una disciplina diversa (Corte cost. nn. 92/2021, 104/2018, 53/2017, 254/2014). Ebbene, quand'anche le suindicate argomentazioni possano ritenersi sufficienti a giustificare il rigetto del gravame, il Collegio non intende sottrarsi alla disamina delle ulteriori argomentazioni oppostedall'appellante. In specie, il militare fonda la propria richiesta di calcolo della pensione con un coefficiente più favorevole, quello previsto per i sottufficiali e che dovrebbe trovare applicazione in ragione della clausola di salvaguardia contenuta nel successivo co. 8, sul co. 6 dell'art. 54, disposizione ritenuta avere portata generale, che così dispone: "*Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri (…) si considera la percentuale*

di aumento del 3,60%". Rileva la Sezione che detto contenuto deve essere letto in combinato disposto con quello del precedente co. 5, ove si fa riferimento ai "*collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio*", disposizione che, pur testualmente riferibile ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, integra un principio a carattere generale e non una disposizione speciale. In breve, il co. 5 prevede una percentuale di aumento dell'1,80% per i sottufficiali collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio. Il co. 6 estende ai sottufficiali dell'Arma (con la maggiorazione del 3,60%) la disciplina speciale del co. 5 che prevede, come detto, un aumento dell'1,80% per i sottufficiali collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per le cessazioni dal servizio, ipotesi che non ricorre nel caso all'esame, posto che il Tenente XXXX è cessato dal servizio per limiti di età. Questo permette di poter affermare che lo speciale coefficiente di rendimento del 3,60% è applicabile ai sottufficiali collocati in quiescenza prima dei previsti limiti di età perseguendo una finalità eminentemente perequativa nei confronti di questi che, venendo collocati in quiescenza prima del limite di età, non riescono a conseguire la pensione massima. Dappoi, neppure il co. 8, dell'art. 54, a mente del quale "*In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utili maturati alla data di cessazione dal servizio*", a parere del Collegio fornisce elementi aventi inequivoca attitudine persuasiva. È pur vero che il suo *incipit* potrebbe lasciar intendere (come dichiarato in termini di certezza dall'appellante supportato, in questo, dall'orientamento di una parte delle Sezioni giurisdizionali regionali) che si

tratti di una perdurante disposizione di chiusura a carattere precettivo tesa a salvaguardare coloro che, progredendo in carriera, potrebbero paradossalmente averne un decremento. La disposizione, contestualizzata al momento di entrata in vigore del T.U. n. 1092 (29 dicembre 1973), ha previsto che la pensione liquidata al militare (in specie con il grado di ufficiale) deve essere posta a raffronto con il trattamento che, ipoteticamente, sarebbe stato liquidato ove il medesimo avesse rivestito alla cessazione dal servizio il grado inferiore. Ai fini dell'operatività della clausola sarebbe stato però necessario allegare (già in primo grado), da parte del militare, la specifica retribuzione (di fonte pubblica) del servizio attivo (che non compete all'INPS fornire), che avrebbe ottenuto ove avesse terminato la carriera nel grado inferiore, sulla quale applicare la pertinente aliquota di computo (pari al 3,60%, ove eventualmente superabile il limite della sua non applicazione ai militari cessati dal servizio per limiti di età) al cui esito si sarebbe dovuto confrontare l'importo di detta ipotetica pensione, quale soglia minima alla quale deve essere adeguato, ove mai fosse inferiore, l'importo del trattamento effettivamente liquidato con il grado di ufficiale. L'appellante, ove superabili le preclusioni *ut supra* indicate, non ha fornito, in specie, elementi convincenti, all'esito di calcoli da effettuare con poste contabili certificate e conformi alle richiamate discipline, che la pensione che avrebbe conseguito con il grado di sottufficiale (da determinare con le retribuzioni a detto grado corrispondenti sino alla cessazione) sarebbe stata superiore a quella effettivamente conseguita con il grado di ufficiale. Né tampoco detta dimostrazione può essere persuasivamente fornita utilizzando dati riferiti ad altri pensionati e correlati ad aliquote di rendimento in concreto non applicabili all'ipotesi di

causa, ovvero riportando conteggi con poste attribuite al XXXX ma prive di certificazione sulla loro attendibilità. Da ultimo, non è estranea all'opinare giuridico, inteso a validare la non percorribilità della tesi dell'appellante, la considerazione del co. 8 dell'art. 54 in chiave evolutiva, ossia nell'attenta valutazione degli effetti prodotti dalla successiva legislazione pensionistica, in specie in termini recessivi sulla sua fruibilità compensati, però, da effettivi miglioramenti della base pensionabile superiore al limite dell'80%. In breve, l'Istituto rileva, con ragionamento che il Collegio ritiene non implausibile, la necessità della lettura sistematica e in termini evolutivi dei commi 7 e 8 dell'art. 54. Invero, il co. 8 dispone che la pensione (liquidata sulla base dello stipendio fruito alla cessazione come ufficiale) non può essere inferiore, nel minimo (importo salvaguardato), a quella astrattamente conseguibile nel grado inferiore (in specie di sottufficiale); il co. 7 prevede, invece, che "*la pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80% della base pensionabile*". Non pare potersi revocare in dubbio la stretta correlazione, a motivo della sostenibilità della gestione, tra il minimo del trattamento ottenuto attraverso l'applicazione delle aliquote contenute nei diversi commi dell'art. 54 e la circostanza che l'applicazione di dette percentuali non può comunque superare l'80% della base pensionabile. Invero, con il nuovo sistema di calcolo previsto dall'art.1, co. 707 della l. 190/2014, che ha innovato il co. 2 dell'art. 24 del d.l. 201/2011 introducendo un doppio conteggio, il tetto massimo dell'80% ha perso di attualità. Difatti, la suindicata disposizione, per i trattamenti da liquidarsi dopo il 1° gennaio 2012, obbliga di mettere in pagamento la pensione di importo minore fra i due scaturiti, rispettivamente, dall'applicazione delle regole vigenti prima

dell'entrata in vigore della legge "Monti -Fornero" (perciò, con il sistema integralmente retributivo) e dall'applicazione del sistema di calcolo introdotto dall'art. 24, co. 2 del d.l. n. 201/2011 (quindi, con il sistema misto: retributivo per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 2011 e contributivo per quelle maturate dal 1° gennaio 2012 alla cessazione). Ai fini del calcolo con il sistema interamente retributivo, l'art. 1, co. 707 della l. 190/2014 (utile a determinare il primo dei due importi da porre a confronto), ha imposto tuttavia di valutare la complessiva anzianità contributiva maturata dall'assicuratosino alla cessazione, non fermandosi al 31 dicembre 2011 e così rimuovendo, di fatto, il limite massimo di anzianità contributiva utilmente valutabile, pari a 40 anni, e con esso il limite massimo dell'80% della retribuzione pensionabile. Dalla documentazione allegata emerge che la pensione calcolata con il sistema interamente retributivo (che si è dimostrata di importo inferiore a quella determinata con il sistema misto, in cui continua a trovare applicazione, per la componente retributiva, il tetto dell'80% della base pensionabile) è stata calcolata sulla base di un'aliquota di rendimento complessivo del 91,70%, perciò superiore all'80%. Conseguentemente, appare non irragionevole sostenere, come fa l'Ente previdenziale, "*che la sopravvenuta inapplicabilità del limite massimo di cui all'art. 54, co. 7 del d.P.R. 1092/1973, inapplicabilità indotta dalla speciale previsione di cui all'art. 1, co. 707, della l. 190/2014, determini la conseguenziale inapplicabilità del connesso limite minimo di cui co. 8 dello stesso art. 54*". Una tale esegesi d'altronde trova conforto nella *ratio* sottesa agli interventi del 2011 e del 2014 (cfr. art. 24, co. 1 del d.l. 201/2011), espressamente diretti alla riduzione della spesa pensionistica e, quindi, a rendere sostenibile il sistema anche in chiave

intergenerazionale. Conclusivamente, i commi 7 e 8 dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, da interpretare evolutivamente con l'art. 24, co. 2 del d.l. 201/2011, modificato dall'art. 1, co. 707 della l. 190/2014, consentono di affermare che la pensione degli ufficiali, liquidata dopo il 1° gennaio 2012 con il sistema interamente retributivo, all'esito del doppio calcolo, deve scontare i coefficienti propri della categoria, risultando inapplicabile la disposizione di salvaguardia di cui al co. 8 dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973. Le suindicate conclusioni risultano già validate, al cospetto di due orientamenti che si sono formati presso le Corti regionali di primo grado (ove si è creato un contrasto c.d. orizzontale), entrambi meritevoli di considerazione, dalle Sezioni giurisdizionali di appello, quali organi della nomofilachia intermedia, risultando le Sezioni riunite "*quali articolazione interna della medesima Corte in sede di appello*" (artt. 10 e 11 c.g.c.), che hanno ricondotto a sistema le norme sopravvenute e i relativi arresti giurisprudenziali (cfr. Corte dei conti, Sez. I di app. nn. 219, 221 e 222/2024, Sez. di app. per la Regione Siciliana n. 32/A/2023 e n. 75/A/2024, che hanno dichiarato infondate domande giudiziarie sovrapponibili a quella articolata dal XXXX). In particolare, le sentt. nn. 219, 221 e 222/2024 della Sezione prima di appello hanno riformato integralmente le sentt. n. 137, n. 136 e 138 del Giudice monocratico del Piemonte richiamate a supporto del gravame dal sig. XXXX. Giova poi rilevare che la difformità di opinioni tra giudici di grado diverso (c.d. contrasto verticale, in specie tra una parte delle Corti regionali e l'orientamento delle Sezioni di appello) rientra nella fisiologia del sistema giudiziario che garantisce più gradi di giudizio, con preminenza della pronuncia del giudice di secondo grado, mentre l'unico contrasto che rileva,

ai fini dell'ammissibilità di una questione di massima (in specie sollecitata dall'appellante nella memoria aggiuntiva) è quello che si produce tra sentenze pronunciate dalle Sezioni giurisdizionali di appello (*ex aliis*, anteriormente all'entrata in vigore del codice di rito contabile, SS.RR. n. 1/QM/2010, n. 8/QM/2010, n. 6/QM/2011, n. 10/QM/2011, n. 17/QM/2011). Il riconoscimento alle sole Sezioni giurisdizionali di appello del potere di deferimento, fermo restando quello del Presidente della Corte dei conti e del Procuratore generale di deferire questioni di massima oppure di diritto "*che abbiano dato lugo, già in primo rado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi*" (art. 114 c.3 c.g.c.), di cui al co.1 dell'art. 114 c.g.c. recepisce l'impostazione del c.d. contrasto orizzontale, in specie non sussistente. Sicché, la richiesta formulata in subordine dall'appellante non è meritevole di considerazione per mancanza di difformi orientamenti tra i giudici titolari della nomofilachia intermedia. Da ultimo, alcun contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Carta fondamentale discende dalla mancata applicazione dei commi 6 e 8 dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, siccome interpretati dall'appellante. In specie, quand'anche non debitamente affrontato dall'appellante l'asserito *vulnus* a diritti fondamentali, quali la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale e il diritto a una particolare protezione, nel senso che il trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento a fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per un'esistenza libera e dignitosa, nell'ipotesi di causa non si è realizzata alcuna disparità di

trattamento, poiché la pensione dei sottufficiali è parametrata su presupposti differenti da quella degli ufficiali. Detto altrimenti, la diversità di trattamento, peraltro indimostrata, è del tutto ragionevole, data l'eterogeneità degli stessi. Altro è, invece, postulare una selettiva applicazione di disposizioni pensionistiche favorevoli invocando una disparità per situazioni eterogenee. In definitiva, le richieste dell'appellante, ove accolte, si risolverebbero in una sostanziale scelta del sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione *ex post*, ossia effettuata dopo la cessazione dal servizio, che si pone in contrasto con il principio di certezza del diritto che deve pur sempre presidiare il sistema previdenziale (Corte cost. n. 82/2017, 112/2024). Conclusivamente, l'appello è da rigettare e la prima decisione da confermare. Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità. Quelle di lite, per compensi ed esborsi del grado, in ragione della novità della questione trattata e del margine di incertezzainterpretativa della questione controversa, atteso che alla data (del 29 marzo 2023) di proposizione dell'odierno gravame comunque sussisteva un duplice orientamento di primo grado sul quale non si erano ancora pronunciate le Sezioni di appello (la prima pronuncia della Sezione di appello per la Regione Siciliana è stata depositata il 21 giugno 2023), ritiene il Collegio che possano integralmente compensarsi, a mente dell'art. 31, co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, rigetta l'appello iscritto al **n. 60667/R.G.** e, per l'effetto, conferma la sent. n. 90/2022, della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria. Nulla per le spese di

giustizia. Compensa integralmente quelle di lite del grado.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica udienza del 7 febbraio 2025.

Il Giudice Estensore — Il Presidente

(Dott. Giovanni Comite) — (Dott.Tammaro Maiello)

"*F.to digitalmente*" — "*F.to digitalmente*"

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al co. 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

(Dott. Tammaro Maiello)

"*F.to digitalmente*"

Depositata in Segreteria il 21/02/2025

Il Dirigente

"*F.to digitalmente*"

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Roma, lì 21/02/2025

Il Dirigente

"*F.to digitalmente*"